

*Ai gentili Clienti*

*Loro sedi*

**OGGETTO: Lo spesometro: dati 2014 da inviare entro il 10/20 aprile 2015**


*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento informativo intendiamo ricordarLe che il **prossimo 10/20 aprile 2015** va inviata telematicamente la **comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA**, ai sensi dell'art.21 del D.L. 78/2010.*

**Premessa**

La comunicazione telematica dei dati relativi al 2014 deve essere effettuata:

- da parte degli operatori che effettuano la liquidazione mensile Iva, **entro il 10 aprile 2015**;
- gli altri operatori, invece, dovranno provvedere all'invio dei dati **entro il 20 aprile 2015**.



**Per i clienti per i quali è lo studio che elabora la contabilità provvederemo direttamente noi a tale adempimento, mentre per i clienti che hanno la contabilità in azienda ci mettiamo a disposizione per l'assistenza alla predisposizione ed all'invio del modello da compilare. Come per gli anni precedenti è possibile inviarci il file telematico oppure il file excel (predisposto con caratteristiche compatibili al nostro software).**

## Chi deve presentare lo spesometro?

In generale, sono obbligati alla comunicazione i **soggetti passivi ai fini IVA**, che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta. Inoltre sono obbligati alla comunicazione i seguenti soggetti:

CESSIONE INTRACOMUNITARIA – posizione del cessionario	
OBBLIGATI	<ul style="list-style-type: none"><li>- i <b>soggetti</b> (artt. 22 e 74-ter del DPR n. 633/72) presso i quali sono effettuati, <b>in denaro contante</b>, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi <b>legate al turismo</b>;</li><li>- <b>società di leasing e noleggio</b>;</li><li>- <b>per acquisti da San Marino</b>;</li><li>- <b>acquisti Black List</b> soggetti passivi IVA comunicano i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di <b>operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori</b> individuati dal D.M. 4 maggio 1999 e dal DM 21 novembre 2001;</li><li>- <b>Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico</b> per le operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di <u>attività commerciali</u>;</li></ul>
ESONERATI	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>regime dei "minimi"</b>;</li><li>- <b>Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico</b> per le operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di <u>attività istituzionali</u>;</li></ul>

## Operazioni escluse

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni fuori campo Iva nonché quelle già sottoposte a monitoraggio dall'Amministrazione finanziaria e i cui dati risultano già in possesso della stessa, quali:

- **le importazioni** (in quanto risultanti da bolletta doganale e già note al Fisco);
- gli **acquisti da San Marino**, senza Iva all'origine, registrati con autofattura, perché **già comunicati** nel corso del 2014 col modello polivalente – quadro SE;
- **le esportazioni dirette** di cui all'art. 8 c. 1 lett. a) e b) DPR 633/72;
- le operazioni di **cessione o acquisto in ambito comunitario** perché già acquisite mediante i modelli Intra;
- le **operazioni con paesi Black List**, perché già comunicate nel 2014; attenzione: se non abbiamo comunicato le operazioni inferiori a € 500, queste dovrebbero lo stesso essere escluse dallo

---

Spesometro come precisato dall'Agenzia delle Entrate nelle [risposte alle faq del 19/11/2013](#). Si ricorda che poiché con il DM 12.2.2014, in vigore dal 24.2.2014, è stata disposta l'esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi "black list", le operazioni poste in essere dal 24.2.2014 con soggetti ivi residenti non dovevano più essere incluse nel quadro BL, relativo alla comunicazione "black list";

- le **prestazioni di servizio intracomunitarie** rese o ricevute ex art. 7-ter (comunicate con elenchi Intra servizi)
- le **spese anticipate in nome e per conto** del cliente, escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15/633;
- le **operazioni di cui all'art. 74**, c. 1 DPR n. 633/72, quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate quali "operazioni fuori campo IVA".
- le **operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria**, ai sensi dell'art. 7 DPR 605/73 (ad es. intermediari finanziari e amministratori di condominio, quelle connesse ai contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche, telefoniche e del gas, i contratti di locazione, i contratti di mutuo e gli atti di compravendita di immobili); attenzione: l'esclusione non riguarda le fatture d'acquisto inerenti i contratti di leasing / noleggio / locazione in qualità di utilizzatori.
- le **operazioni costituenti passaggi interni** di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura (in presenza di separazione dell'attività Iva).
- le **operazioni effettuate nei confronti di privati, per importi uguali o superiori a € 3.600**, qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto **mediante carte di credito**, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con carte emesse da operatori esteri, o con assegno o con bonifico, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione);
- le **operazioni non rilevanti Iva fuori campo** per mancanza di uno dei requisiti essenziali, soggettivo o oggettivo (non soggette a fatturazione e/o a certificazione fiscale).
- **operazioni finanziarie esenti IVA** ex art. 10 DPR n. 633/72.
- Attenzione per le fatture emesse da commercianti al dettaglio di cui all'artt. 22 e 74ter del decreto IVA per i quali nel 2012 e 2013 andavano comunicate solo se di importo unitario superiore 3.600 euro, nel 2014 sono da comunicare senza limiti di importo
- L'esclusione resta solo per le operazioni per le quali non viene emessa fattura (operazioni cosiddette business to consumer), per i quali resta ferma la comunicazione delle singole operazioni solo se di importo superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva

In caso di dubbi se inserire o meno un'operazione, ricordarsi che "melius est abundare quam deficere".

## **Compilazione analitica o aggregata**

---

Lo Spesometro può essere compilato utilizzando **due modalità alternative**, ossia **in forma analitica (fattura per fattura) ovvero in forma aggregata** (come si faceva un tempo riportando i totali annuali per ciascun cliente/fornitore).

Le due modalita' non possono coesistere nella stessa Dichiarazione per cui la scelta effettuata vincola l'intero contenuto dello Spesometro.

**Non è consentito utilizzare la modalità aggregata per la comunicazione relativa a:**

- acquisti da operatori economici di **San Marino**
- acquisti/cessioni da e verso **produttori agricoli** esonerati ex art. 34 c. 6 DPR 633/72 ;
- acquisti di beni/prestazioni di **servizi legati al turismo** (attenzione: cio' riguarda solo gli operatori esteri che possono pagare per contanti, pertanto non ci interessa; in particolare non poniamoci problemi nel caso di fatture ricevute da agenzie di viaggi, che vanno trattate normalmente).

**Comunicazione analitica**

Scegliendo la forma analitica si compilano i quadri FE e FR rispettivamente per le fatture emesse e ricevute. Attenzione alle note di variazione emesse o ricevute: il modello prevede l'indicazione degli importi delle note di variazione emesse e ricevute rispettivamente nei quadri NE e NR, in cui devono essere indicati gli estremi della controparte (cliente o fornitore), data del documento, data di registrazione, importo e imposta. Qui occorre far riferimento al momento della registrazione (articoli 23, 24 e 25 del decreto IVA) ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione (art. 6/633) delle operazioni.

**Comunicazione aggregata**

Scegliendo la forma aggregata si compila il quadro FA del modello per le operazioni documentate da fattura e il quadro SA per quelle senza fattura. Attenzione alle note di variazione emesse o ricevute: le istruzioni al quadro FA precisano che esse sono considerate documenti autonomi, da non sommare algebricamente all'operazione principale (come eravamo abituati in passato). Qui occorre far riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.

Si riportano di seguito alcuni casi particolari per aiutare il cliente nella comunicazione dei dati allo scrivente Studio:

<b>CASI PARTICOLARI DELLO SPESOMETRO</b>	
<b>Attività in contabilità separata</b>	Le imprese che esercitano una pluri-attività e che gestiscono per questo contabilità separate, nel caso in cui ricevano da un fornitore una fattura in riguardo a tutte le attività, potranno inviare un <u>unico dettaglio della fattura ricevuta dal singolo fornitore, al netto di eventuali importi FC Iva.</u>
<b>Autotrasportatori iscritti all'albo</b>	Ai sensi dell'art.74 del DPR 633/72 possono annotare le fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione del documento. L'Agenzia delle Entrate ha confermato che la comunicazione potrà far riferimento alla <u>data di registrazione</u> dell'operazione ai fini della compilazione ed invio della stessa.

<b>Contribuenti minimi ed ex minimi</b>	<p>La Circolare n.24/E/2011 precisa che l'esonero per i minimi viene meno quando in corso d'anno il regime semplificato cessa di avere efficacia. Dunque, l'esclusione non opera, qualora in corso d'anno il regime in parola cessi di avere efficacia (per il conseguimento di ricavi o compensi superiori a 30.000 euro, l'effettuazione di cessioni all'esportazione, il sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, o, ancora, la percezione di somme a titolo di partecipazione agli utili, o l'effettuazione di acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano l'ammontare complessivo di 15.000 euro). In tal caso il contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate <u>a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime fiscale semplificato</u>. □ <b>Va detto che le fatture ricevute da soggetti minimi vanno comunque comunicate, in quanto l'esclusione è soggettiva e riguarda esclusivamente i soggetti che emettono le fatture che adottano quel regime.</b></p>
<b>Corrispettivi SNAI – e corrispettivi delle farmacie</b>	<p>Sono rilevanti, dunque vanno comunicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i corrispettivi risultanti dagli estratti conto quindicinali Snai al gestore degli apparecchi da intrattenimento (art.110 co.7 TULPS);</li> <li>- le fatture emesse dal pubblico esercizio nei confronti del gestore degli apparecchi;</li> <li>- i corrispettivi derivanti da singole giocate al Lotto da parte di soggetti privati;</li> <li>- i corrispettivi delle farmacie a fronte delle distinte riepilogative Asl.</li> </ul>
<b>Cessioni gratuite oggetto di autofattura</b>	<p>Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente, sono da comunicare con l'indicazione della partita IVA del cedente.</p>
<b>Fattura cointestata</b>	<p>In caso di fattura cointestata, l'operazione va segnalata per ciascuno dei cointestatari. Per la verifica del superamento della soglia si fa riferimento all'importo totale della fattura; se la quota parte di un singolo cointestatario dovesse essere inferiore a 3.000 euro, andrà indicato, come "modalità di pagamento", "importo frazionato".</p>
<b>Leasing</b>	<p>Nel caso di contratti di leasing e noleggio viene disposto l'esonero dallo spesometro per i prestatori che utilizzano il modello approvato con Prov. del 21.11.2011 per la comunicazione dei dati dell'attività caratteristica. Un esonero volto a evitare duplicazioni di adempimenti. <b>Per coloro che utilizzano beni in leasing o a noleggio è comunque dovuto lo spesometro e la comunicazione delle operazioni.</b></p>
<b>Operazioni in regime del margine</b>	<p>Le operazioni effettuate in regime IVA di cui ai commi da 36 a 40 del DL 41/95, non documentate da fatture, sono oggetto di comunicazione se il totale del documento risulta di importo non inferiore a 3.600 euro.</p>
<b>Spedizioni internazionali delle merci</b>	<p>In considerazione dell'esclusione dell'obbligo di comunicazione di operazioni quali esportazioni di cui all'art.8, importazioni, cessione di beni e prestazione di servizi effettuati e ricevute registrate e soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede in Paesi black list, le prestazioni di servizio strettamente legate a operazioni di esportazione e importazione, (es. servizi di spedizione e trasporto), N.I. art.9 del DPR 633/72, sono da comunicare al netto degli importi esclusi (es. diritti doganali). Viceversa, sono escluse dalla comunicazione le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario perché già acquisite tramite i modelli Intra.</p>

<b>Passaggi interni tra contabilità separate</b>	Non è necessario indicare nella comunicazione le operazioni aventi per oggetto i passaggi interni di beni tra attività separate ai sensi dell'art.36 del DPR 633/72.
<b>Scheda carburante</b>	Rimangono <b>esclusi</b> dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante <u>pagati con carta di credito</u> . Gli acquisti di carburante effettuati da privati mediante carta di credito saranno acquisiti attraverso la comunicazione degli operatori finanziari di cui all'art.21, co.1-ter del D.L. 78/2010. Per i casi in cui permane la <u>tenuta delle schede carburanti</u> il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del <b>documento riepilogativo</b> .
<b>Vendite per corrispondenza</b>	Le vendite per corrispondenza vengono comunicate con le stesse modalità delle altre operazioni effettuate attraverso i canali distributivi ordinari e pertanto, per le operazioni per le quali viene rilasciata fattura, occorre comunicare la vendita indipendentemente dall'importo. Per le operazioni per le quali non viene emessa fattura, invece, la comunicazione sarà effettuata con riguardo alla soglia dei 3.600 euro al lordo dell'IVA.
<b>Medico</b>	Anche il medico è soggetto a tale adempimento ma per lui è possibile se emette ricevute o fatture inferiori ad € 300, ricorrere alla registrazione tramite il riepilogo delle fatture mensile semplificando notevolmente lo spesometro.

***Distinti saluti***